



Direzione Centrale Antifrode e Controlli  
Ufficio Investigazioni

Alla II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)  
della Camera dei Deputati

Consegnata a mano

Roma, 15 aprile 2019

**OGGETTO:** Audizione del 16 aprile 2019. - Proposta di legge Paxia e altri – Atto Camera n. 1011.

In relazione alla proposta di legge in oggetto si forniscono di seguito alcuni elementi informativi circa le attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di *Made In* e lotta alla contraffazione, unitamente a talune osservazioni di carattere generale sulla proposta di legge.

Si allegano, inoltre:

- un documento in forma di tabella contenente quattro colonne:
  - A) i riferimenti alle norme vigenti;
  - B) gli articoli della proposta di legge;
  - C) i commenti specifici, laddove ritenuti di competenza e necessari;
  - D) una eventuale, possibile riformulazione della norma di cui al punto B).
- un documento di sintesi a carattere statistico sui risultati delle attività di prevenzione e contrasto condotte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’anno 2018.

## Premessa introduttiva

Negli ultimi anni (e particolarmente dal 1° maggio 2016, con la piena applicazione del Codice Doganale dell'Unione di cui al Reg. (UE) n. 952/2013), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Amministrazione doganale italiana in forma di ente pubblico non economico, ha visto, al pari delle altre Amministrazioni doganali dell'Unione Europea, il consolidamento del proprio ruolo di garante degli scambi internazionali, in particolare nell'esercizio di competenze istituzionali di doppio profilo:

- finanziario-fiscale/tributario, tipicamente riconducibile alla tutela delle risorse finanziarie della U.E e nazionali, con la percezione dei dazi e dell'IVA e il contrasto ai relativi fenomeni di evasione/elusione;
- extra-tributario, riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini dell'Unione e del mercato, attraverso attività di controllo e contrasto che investono discipline giuridiche e fatti/specie operative diverse, quali:

tutela del *Made in Italy*; tutela dei diritti di proprietà intellettuale (disciplina dei marchi, contraffazione, pirateria); tutela dei prodotti alimentari e agro-alimentari (norme di etichettatura, denominazioni protette); disciplina dei prodotti biologici; precursori di droga; beni culturali; disciplina valutaria; Convenzione di Washington (CITES); lotta alla pesca illegale; controlli sull'ozono; controlli sulle sostanze chimiche pericolose (sistema REACH); traffico materiali di armamento; prodotti *dual-use*; traffico di rifiuti pericolosi.

Nell'ambito extra-tributario la tutela del *Made In* e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono attività molto rappresentative, stante l'attualità dei temi.

I due settori hanno distinte basi giuridiche, e il consuetudinario abbinamento, presso l'opinione pubblica, dei termini "contraffazione/*Made in Italy*" è spesso fonte di fraintendimento anche rispetto alle misure di tutela.

Le due discipline giuridiche, infine, sono a loro volta distinte dal novero dei Regolamenti dell'Unione europea che determinano i requisiti di sicurezza dei prodotti a livello di *standard* tecnico-produttivi, la cui sussistenza viene attestata attraverso l'apposizione della dicitura "CE" (dicitura, e non "marchio"; pertanto le notizie che quotidianamente

compaiono sulla stampa, di operazioni di sequestro di merci in violazione del "marchio CE", sono di fatto errate, perché si basano sull'assunto giuridico che il "CE" sia un marchio mentre, questo, è semplicemente l'attestazione di conformità alla normativa unionale e nazionale di settore concernente la sicurezza dei prodotti).

### **Disciplina dell'origine non preferenziale; tutela del *Made In***

La disciplina del *Made In* attiene all'origine doganale dei prodotti, vale a dire ai requisiti di "origine non preferenziale" (comunemente anche chiamata "origine commerciale"), che determinano il Paese di produzione secondo determinate regole fissate nel Reg. (UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell'Unione, agli articoli da 59 a 63<sup>1</sup>, e relativi Regolamenti applicativi (delegati e di esecuzione).

Premesso che nel settore è applicabile, ovviamente, il Codice Penale (in particolare l'art. 515 - frode in commercio, e l'art. 517 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci), lo strumento giuridico di tutela di elezione è ravvisabile nella Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), art. 4, c. 49, 49 bis, 49 ter, 49 quater, entro cui è sancito il divieto di importazione, esportazione, commercializzazione di prodotti recanti "false" (= diciture esplicite) o "fallaci" (= modalità/elementi informativi fuorvianti) indicazioni di provenienza/origine.

Detta Legge, dalla prima stesura del 2003, ha subito nel tempo una serie di modifiche e integrazioni che ne hanno oggettivamente appesantito la lettura e, talvolta, anche l'interpretazione, ma che soprattutto ne hanno indebolito l'efficacia e la funzione deterrente, come peraltro fatto più volte presente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in diversi consensi istituzionali.

E' risultato in tal senso rilevante quanto, in particolare, modificato con la Legge n. 166/2009, che ha introdotto una "facilitazione" per i titolari di marchi registrati che importano prodotti da Paesi terzi, vale a dire la possibilità di rendere in dogana una dichiarazione in cui si impegnano ad

---

<sup>1</sup>L'articolo 60, in particolare, determina l'origine di una merce secondo:

- il suo ottenimento in un unico Paese o territorio ("merci interamente ottenute"), oppure
- sulla base dell'"ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa autorizzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione", qualora alla produzione abbiano contribuito due o più Paesi o territori).

assicurare idonea informazione ai consumatori circa il luogo di origine dei prodotti in fase di commercializzazione.

Nella stesura originaria della norma ciò non era possibile, e ne derivava una maggiore incisività dei controlli, in quanto focalizzati sullo sdoganamento, quale “momento doganale”, che consente, per luogo e tempo, possibilità di filtro e controllo mirato, diversamente dai controlli eseguibili in fase di commercializzazione, in una realtà di capillarizzazione e diffusione territoriale che senz’altro pone diverse problematiche.

L’Agenzia ha quindi sempre sostenuto, negli ultimi anni, che un rafforzamento alla tutela del *Made In* dovrebbe passare per una riscrittura degli articoli di cui si discute, in particolare attraverso la soppressione della citata “facilitazione”; la proposta di legge in oggetto, effettivamente, va in questa direzione, segnatamente per quanto riguarda proprio la nuova stesura dell’articolo 4 c. 49 sopra richiamato.

Per altro verso, ad ogni buon fine, occorre rilevare che da parte del legislatore nazionale permane una difficoltà a inquadrare il tema, e quindi la stessa disciplina normativa, entro le norme di rango primario dell’Unione Europea, sia per quanto concerne gli ambiti di competenza esclusiva di cui all’articolo 3 del T.F.U.E. sia, a livello più tecnico, per quanto è previsto dal Codice Doganale dell’Unione rispetto alle previsioni dell’origine doganale già prima richiamate, da cui effettivamente promana l’indicazione *Made In - prodotto in*.

Nella Tabella vengono in ogni caso fornite osservazioni più puntuali.

#### **Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale; lotta alla contraffazione.**

Con il termine “contraffazione”, a livello tecnico-giuridico, si intende esclusivamente la violazione di:

- un diritto di proprietà intellettuale (D.P.I.) a danno del suo legittimo titolare (diritti d’autore; diritti di proprietà industriale);
- di norme in materia di disciplina dei marchi (industriali; di tutela/protezione agroalimentare), con illecita riproduzione di opere dell’ingegno e/o riproduzione falsa o fallace di marchi.

Il fenomeno della contraffazione coinvolge problematiche di salute e sicurezza, posto che un prodotto contraffatto è quasi sempre anche un prodotto qualitativamente scadente e spesso non sicuro, non rispettando i determinati parametri tecnico-produttivi e qualitativi.

A livello unionale lo strumento giuridico per la lotta alla contraffazione in dogana, nel novero delle misure amministrative di contrasto, è il Regolamento (UE) n. 608/2013<sup>2</sup> relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, sulla cui base l'Agenzia esegue interventi di controllo mirato, secondo le segnalazioni dei titolari dei diritti oppure d'ufficio.

Per l'espletamento delle attività l'Agenzia è stata all'avanguardia già dal 2004, avendo da allora implementato, prima tra gli Stati Membri, un efficace sistema informatizzato denominato F.A.L.S.T.A.F.F. – *Fully Automated Logical System Against Forgery and Fraud* (unico strumento giuridico/operativo italiano ufficialmente riconosciuto in seno all'Unione Europea, nelle attività di protezione del commercio legittimo), costitutivo di una banca dati incrementata dalle informazioni rese disponibili dai titolari di diritti di proprietà intellettuale e che consente di confrontare i prodotti sospettati di contraffazione dichiarati in dogana con i prodotti originali.

Il predetto strumento si interfaccia con la banca dati CO.PI.S. (*anti-Counterfeit and anti Piracy information System*), sviluppata dalla Commissione Europea per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande di tutela e il blocco delle merci.

La norma di contrasto del Codice Penale è ravvisabile agli articoli 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

L'art. 474, in particolare, è quello che viene contestato dai funzionari doganali agli importatori/detentori/proprietari delle merci nel caso di accertamento di fatti di contraffazione negli spazi doganali, nel contesto del commercio da e per Paesi terzi.

Detto articolo 474, a differenza di quanto avviene nelle legislazioni di molti Stati Membri, non opera un discriminio quantitativo, trattando la contraffazione di ogni "singolo pezzo" al pari di quella di un intero "container", considerando entrambe le fattispecie penalmente rilevanti.

---

<sup>2</sup> Che ha sostituito il precedente Regolamento (CE) n. 1383/2003.

A seguito dell'evoluzione esponenziale del commercio elettronico le spedizioni di piccole quantità di prodotti contraffatti si sono moltiplicate anno dopo anno, generando parallelamente la presentazione di altrettante notizie di reato presso le Autorità giudiziarie competenti per territorio.

Queste ultime si trovano così a gestire una moltitudine di fascicoli penali, a carico per lo più di consumatori finali/acquirenti via internet, che riguardano, dal punto di vista quantitativo, un numero di pezzi irrisorio.

Non sussistono dati certi circa gli esiti di tali contesti penali, ma, da una ricognizione operata per le vie brevi e a grandi linee, si è visto che spesso i procedimenti vengono definiti ai sensi dell'art. 131 bis del Codice penale (Non punibilità per particolare tenuità del fatto)<sup>3</sup>, senza quindi arrivare alla fase dibattimentale, ovvero quando e se arrivano alla fase dibattimentale, spesso si concludono con un'assoluzione dell'importatore/consumatore finale per impossibilità di dimostrare l'elemento soggettivo (il dolo) a carico del medesimo.

Tutto questo porta a una conseguenza paradossale: a carico di questi soggetti non viene comminata nessuna sanzione:

- non una sanzione penale per le ragioni sopra esposte;
- non una sanzione amministrativa, perché la previsione del fatto come reato esclude la possibilità di applicare alla stessa condotta una sanzione amministrativa.

Sulla base di tali considerazioni l'Agenzia, nel contesto del Consiglio Nazionale Anti Contraffazione (C.N.A.C.)<sup>4</sup>, ha avanzato una proposta di modifica legislativa che mira a risolvere la situazione descritta, depenalizzando la fattispecie nel caso di piccole spedizioni<sup>5</sup>.

Tale depenalizzazione, oltre che alleggerire il descritto carico giudiziario, comporta, al contrario, il rafforzamento dell'azione deterrente, tenuto conto della certezza e immediatezza dalla sanzione amministrativa pecuniaria a quel punto applicabile.

---

<sup>3</sup> Articolo inserito ex d.lgs. 16-3-2015, n. 28.

<sup>4</sup> Organismo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico; l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli vi partecipa facendo parte della "Commissione consultiva permanente delle Forze dell'Ordine"; membro del C.N.A.C. è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

<sup>5</sup> Laddove le stesse risultino pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore ai cinque chili e a condizione che l'introduzione dei beni nel territorio dello Stato non risulti connessa ad una attività commerciale.

Inoltre tale innovazione legislativa ha il pregio di allineare la normativa di contrasto nazionale a quella della U.E.<sup>6</sup>.

Si rammenta qui, unicamente per completezza di visione, che la proposta è stata avanzata prevedendo l'inserimento di tre nuovi commi (7 bis, 7 ter e 7 quater) all'art. 1 del Decreto Legge 14/03/2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14/05/2005 n. 80<sup>7</sup>, come segue:

«7 bis - La stessa sanzione di cui al comma 7 si applica, all'interno degli spazi doganali e prima dell'immissione in libera pratica delle merci, all'acquirente finale che, con qualsiasi mezzo, introduca nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore ai cinque chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa ad una attività commerciale.

7 ter - L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7 quater - Competente a irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 7 bis è l'ufficio delle dogane e dei monopoli ove è stata presentata la dichiarazione doganale che ha dato luogo all'accertamento del fatto. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.»

Anche nel settore della lotta alla contraffazione l'Agenzia ha da tempo sostenuto l'opportunità di un riorientamento dell'assetto sanzionatorio, limitando le sanzioni penali a poche previsioni (in particolare nel caso di reati associativi, riconducibili alla grande criminalità organizzata) e prevedere sanzioni amministrative pecuniarie, per loro natura di più sicura applicabilità e, per questo, con un effetto di maggiore deterrenza.

Parimenti ci si era espressi per una modifica del Codice Penale, cui far confluire in maniera organica una serie di previsioni ad oggi parcellizzate in disposizioni diverse, anche dello stesso Codice (che, ad esempio, prevede

<sup>6</sup> Relativamente a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 608/2013 in tema di distruzione di piccole spedizioni.

<sup>7</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

il reato di contraffazione agroalimentare all'art. 517 *quater* del Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, mentre gli altri reati di contraffazione sono contemplati al Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica).

Anche per tali previsioni, pertanto, la proposta di legge in esame appare corrispondere alle predette linee di indirizzo, ferme restando le osservazioni di dettaglio contenute nella Tabella.

*Il Direttore Centrale  
F.to Maurizio Montemagno*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/93*

**Allegati:**

- 1 – Tabella con articolato della proposta di legge
- 2 - Sintesi statistica - risultati anno 2018

A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
<b>PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri</b>			
	<b>Art. 1. (<i>Finalità e ambito di applicazione</i>)</b>		
	<p>1. La presente legge è finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti nazionali;</li> <li>b) garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio;</li> <li>c) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale;</li> <li>d) tutelare i prodotti costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana e i cui procedimenti di produzione e di lavorazione siano interamente svolti nel territorio nazionale; e) assicurare che i prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minore.</li> </ul> <p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature previste dalla normativa nazionale o</p>		1

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p>regionale vigente, destinati all'informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p> <p>Art. 2. (<i>Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale</i>)</p>		
	<p>1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, le parole: « 473 e 474 » sono sostituite dalle seguenti: « 473, 474, 474-ter ».</p> <p>Art. 3. (<i>Modifica dell'articolo 473 del codice penale</i>)</p>		
	<p>1. L'articolo 473 del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p><i>« Art. 473 – (Contrappazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, di prodotti industriali e di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari anche tramite il web).</i></p>		<p>– Chiunque, potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti, o di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero chiunque, senza essere</p>
	<p><i>Art. 473 - Contrappazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i></p>		<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contrattati o alterati, è punito con la reclusione da</p>

A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
Sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.	<p>concorso nella contraffazione, alterazione, imitazione, usurpazione o evocazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati o indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p>	<p>Soggiace alla pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p><b>La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui ai commi primo e secondo sono commessi tramite l'utilizzo del web.</b></p>	<p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ».</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri		D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE	
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p><b>Art. 4. (Modifica dell'articolo 474 del codice penale)</b></p> <p>1. L'articolo 474 del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>« Art. 474 – (<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi anche tramite il web</i>). –</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarre profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contrattati o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altriimenti in circolazione, al fine di trarre profitto, prodotti con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contrattati o alterati ovvero con indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari contraffatte o alterate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 30.000 a euro 150.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altriimenti in circolazione, al fine di trarre profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web.</p> <p>I delitti previsti dal primo comma e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato indipendentemente dall'effettiva immissione in consumo, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altriimenti in circolazione, al fine di trarre profitto, prodotti con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contrattati o alterati ovvero con indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari contraffatte o alterate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 30.000 a euro 150.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altriimenti in circolazione, al fine di trarre profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web.</p> <p>I delitti previsti dal primo comma e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione</p>	<p>L'Agenzia, al fine di coordinare e adeguare le disposizioni sanzionatorie nazionali con la normativa comunitaria (art. 26 Reg. UE n. 608/2013) e al tempo stesso realizzare un più efficiente sistema di controllo/deterrenza ha predisposto una modifica all'articolo 1 – comma 7 – della legge n. 80/2005, al fine di prevedere una sanzione amministrativa per gli acquisti di merce contraffatta destinata al consumatore finale. Qui di seguito si riporta il testo.</p> <p>All'articolo 1 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80 sono apportate le seguenti modifiche.</p> <p>Dopo il comma 7 sono aggiunti i commi 7 bis, 7 ter e 7 quater.</p> <p>7 bis - La stessa sanzione di cui al comma 7 si applica, all'interno degli spazi doganali e prima dell'immissione in libera pratica delle merci, all'acquirente finale che, con qualsiasi mezzo,</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ».	<p>introduca nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore ai cinque chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa ad una attività commerciale.</p> <p>7 ter - L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla confisca di cui al comma 7.</p> <p>7 quater - Competente a irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 7 bis è l'ufficio delle dogane e dei monopoli ove è stata presentata la dichiarazione doganale che ha dato luogo all'accertamento del fatto. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>	<p>introduca nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore ai cinque chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa ad una attività commerciale.</p> <p>7 ter - L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla confisca di cui al comma 7.</p> <p>7 quater - Competente a irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 7 bis è l'ufficio delle dogane e dei monopoli ove è stata presentata la dichiarazione doganale che ha dato luogo all'accertamento del fatto. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>
		<p>Art. 5. (Modifica dell'articolo 474-ter del codice penale)</p> <p>1. L'articolo 474-ter del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>« ART. 474-ter. – (Circostanza aggravante).</p> <p>Se i delitti puniti dagli articoli 473 e 474 sono commessi in modo</p>	<p>Art. 474-ter – Circostanza aggravante</p> <p>Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
474, <b>primo comma</b> , sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.	sistematico, ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della <b>reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 40.000 a euro 200.000.</b>	<p>Per i delitti di cui al primo comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 69.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».</p>	
<b>Art. 514 – Frodi contro le industrie nazionali</b> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti	<b>Art. 6. (Modifica dell'articolo 514 del codice penale)</b> 1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:  “ART. 514 – ( <i>Frodi contro le industrie e le imprese nazionali anche tramite il web</i> ). Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti		

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
<p>industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contrattati o alterati, cagiona un documento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	<p>con nomi, marchi o segni distintivi, denominazioni di origine o indicazioni geografiche contraffatti o alterati, cagiona un documento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000. Se per i marchi e segni distintivi, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli arti-col 473 e 474. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».</p>	<p>Art. 7. (<i>Modifica dell'articolo 515 del codice penale</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>L'articolo 515 del codice penale è sostituito dal seguente:</li> </ol> <p><b>“ART. 515. – (Frode nell'esercizio del commercio anche tramite il web).</b></p> <p>Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio</p>	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
<p>un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a cinque anni o con la multa fino a euro 20.000.</p> <p><b>La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».</b></p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	<p>quantità diversa da quella dichiarata o pattuita è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a cinque anni o con la multa fino a euro 20.000.</p> <p><b>La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».</b></p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	<p>Art. 8. (<i>Modifica dell'articolo 517 del codice penale</i>)</p> <p>1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p><b>« ART. 517 – (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche tramite il web).</b></p> <p>Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni Mendaci</p>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, anche nei mercati nazionali e internazionali, opere dell'ingegno o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, anche nei mercati nazionali e internazionali, opere dell'ingegno o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri				D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI		
	<p><b>La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».</b></p>			
	<p>Art. 9. (<i>Modifica dell'articolo 517-ter del codice penale</i>)</p>			
	<p>1. L'articolo 517-ter del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>“ Art. 517-ter – <i>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale anche tramite l'utilizzo del web)</i>. –</p>	<p>Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a euro 40.000.</p>	<p>Non si comprende perché sia stata abolita la procedibilità a querela della persona offesa, anche in considerazione della natura dei Diritti di Proprietà Intellettuale tutelati dalla norma (brevetti).</p> <p>L'insegnamento di tale norma nel Titolo VIII del Codice Penale (Delitti contro l'economia pubblica), e non nel Titolo VII (Delitti contro la fede pubblica), riveste un preciso significato.</p> <p>La norma, difatti, è deputata a tutelare interessi economici di parte, e non generali (quali, appunto, quelli rientranti nella "fede pubblica"). In tale contesto appare utile e coerente mantenere la procedibilità a querela di parte, anche al fine di evitare che i procedimenti penali</p>	
	<p>Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</p>	<p>Ala stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p>		

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p><b>La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui ai commi primo e secondo sono commessi tramite l'utilizzo del web.</b></p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ».</p>	<p>instaurati a seguito della violazione di brevetti proseguano anche in caso di comportamento privatistico degli interessi economici tutelati dalla norma.</p> <p>Si applicano le disposizioni degli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ».</p>	
		<p>Art. 10. (<i>Modifica dell'articolo 517-quinquies del codice penale</i>)</p>	
		<p>1. L'articolo 517-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>“ ART. 517-quinquies. – <i>(Circostanza attenuante)</i>.</p> <p>Art. 517-quinquies – Circostanza attenuante</p> <p>Le penne previste dall'articolo 517-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater,</p>	<p>Le penne previste dall'articolo 517-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto articolo 517- ter nonché nella raccolta di elementi decisivi per</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.	la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti ».		
	Art. 11. ( <i>Disposizioni di coordinamento</i> )	<p>1. Nei casi di sequestro di prodotti per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-ter e 517 del codice penale, nonché di cui all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la polizia giudiziaria può procedere alla catalogazione e alla quantificazione della merce sequestrata in forma semplificata, fatta salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria precedente.</p> <p>2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la polizia giudiziaria può altresì procedere all'individuazione delle singole categorie di prodotti oggetto del sequestro e alla loro quantificazione a peso o a volume, comprensiva degli imballaggi. Le operazioni di catalogazione e di quantificazione di cui al primo periodo sono documentate dalla polizia giudiziaria in conformità alle disposizioni dell'articolo 357 del codice di</p>	

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p>procedura penale.</p> <p>3. I soggetti nei confronti dei quali si procede possono richiedere la catalogazione puntuale e la quantificazione numerica dei prodotti sottoposti a sequestro con istanza al pubblico ministero, che ne dispone l'esecuzione con decreto motivato, anche avvalendosi di ausiliari di polizia giudiziaria.</p> <p>4. L'articolo 517-quater del codice penale è abrogato.</p>	<p>Art. 12. (<i>Modifica all'articolo 712 del codice penale</i>)</p>	<p>1. Al primo comma dell'articolo 712 del codice penale, le parole: « euro 10 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 ».</p> <p>Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
provenienza.	<p>ART. 13. (Modifica all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)</p> <p>1. Il comma 49-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:</p>	<p>“ 49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o sulla provenienza estera o comunque sufficienti a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Il contravventore è punito ai sensi degli articoli 473 e 474 del codice penale. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al presente comma sono commessi tramite l'utilizzo del web ”.</p> <p>49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o sulla provenienza estera o comunque sufficienti a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Il contravventore è punito ai sensi degli articoli 473 e 474 del codice penale. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al presente comma sono commessi tramite l'utilizzo del web ”.</p>	<p>“ 49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o sulla provenienza estera o comunque sufficienti a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Le piccole spedizioni destinate all'acquirente finale sono assoggettate alla sanzione amministrativa prevista all'articolo 1 – comma 7 della legge n. 80/2005. Nel caso di spedizioni commerciali eccedenti i 20 pezzi o i 5 kg. colui che introduce la merce nel territorio dello Stato è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 474 del codice penale. La pena è aumentata di un terzo</p> <p>Non appare chiaro il rinvio, quanto alla sanzione, agli articoli 473 e 474, che hanno pene edittali diverse. A fianco si propone una nuova</p>

A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
<p><b>agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro 10.000 ad euro 250.000.</b></p>		<p>Si segnala altresì che la norma è stata oggetto di modifica anche nel contesto del cd "Decreto crescita" approvato nel CDM n. 53 del 4 aprile u.s. Tale modifica presenta contenuti che appaiono non compatibili con il testo proposto. Si allega una scheda tecnica.</p>	
	<p>Art. 14. (<i>Modifiche di norme</i>)</p> <p>1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 291-bis:</p> <p>1) al comma 1, le parole: « lire diecimila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000 » e le parole: « da due a cinque anni » sono sostituite dalla seguenti: « da tre a sei anni »;</p> <p>2) al comma 2, le parole: « lire diecimila » sono sostituite dalle seguenti: «</p>		

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p>Art. 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri</p> <p>b) all'articolo 291-ter, comma 2:</p> <p>1) all'alinea, le parole: « lire cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000 » e le parole: « lire 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500.000 »;</p> <p>c) all'articolo 291-quater:</p> <p>« e-bis) il fatto è stato compiuto con il supporto del web ovvero tramite supporti tecnologici »;</p> <p>d) all'articolo 291-quater:</p> <p>1) al comma 2, le parole: « da un anno a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre anni a sette anni »;</p> <p>2) al comma 3, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sei »;</p> <p>3) al comma 4, le parole: « da cinque a quindici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a venti</p>		

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
<p>Art. 301-bis - Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando</p> <p>I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.</p>	<p>d) all'articolo 301-bis:</p> <p>1) al comma 1, le parole da: « da quattro a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quindici anni »;</p> <p>2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. I beni immobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando sono attribuiti al patrimonio dello Stato ».</p> <p>Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usurario.</p>		<p>Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni.</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.	L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.	Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indemnità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.	<b>5-bis. I beni immobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando sono attribuiti al patrimonio dello Stato.</b>

A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
<p>I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.</p> <p>Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.</p> <p>Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.</p>	<p>L. 19 marzo 2001, n. 92 - Modifiche alla normativa concernente la repressione dei contrabbando di tabacchi lavorati</p> <p>Art. 2 - Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati</p>	<p>2. Alla legge 19 marzo 2001, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, comma 3, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni » e le parole: « sessanta giorni » sono</p>	

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
Art. 3 - Custodia di tabacchi lavorati sequestrati	<p>b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « determinandone l'entità, » sono inserite le seguenti: « coadiuvato, se necessario, dai produttori nazionali ed esteri che dispongono di laboratori con i quali ricercano tutte le informazioni utili per le indagini. ».</p> <p>3. All'articolo 337, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: « da due a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a otto anni »;</p> <p>b) le parole: « da euro 2.582 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 13.000 ».</p>	<p>D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 - Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti</p>	<p>4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera c) sono</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p>aggiunte, in fine, le seguenti parole: « l'autorità giudiziaria può disporre il prelievo di uno o più campioni da consegnare ai produttori nazionali ed esteri che dispongono di laboratori i quali ricercano tutte le informazioni utili per le indagini; »;</p> <p>b) alla lettera e), le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta giorni ».</p> <p>5. Il sistema di identificazione dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>6. All'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: « non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a un anno e non superiore a</p>		

Legge 18 gennaio 1994, n. 50 -  
Modifiche alla disciplina concernente  
la repressione del contrabbando dei  
tabacchi lavorati

A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	b) al comma 2, le parole: « non inferiore a un anno e non superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni »;		
	<b>Art. 15. (Obbligo di tracciabilità e di etichettatura)</b>	<p>1. Tutti i beni e i prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale devono essere dotati di sistema di tracciabilità documentale, tramite l'inserimento di un codice di risposta rapida (QR) nelle etichette, al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo e le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita.</p> <p>2. Nelle etichette dei beni e dei prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale, oltre al codice di cui al comma 1, deve essere riportata anche la seguente dicitura: « Questo bene è stato prodotto e lavorato senza ricorrere al lavoro minore e nel pieno rispetto dei diritti</p>	<p>La generale previsione dell'obbligo di dotare i beni immessi in commercio nel territorio nazionale di un sistema di tracciabilità documentale tramite un 'QR, "al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo e le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita" desta alcune perplessità per i seguenti motivi.</p> <p>Innanzitutto non è chiaro se la proposta riguardi i beni immessi in commercio nel territorio nazionale provenienti da tutti i paesi o solo da paesi terzi.</p> <p>Inoltre non è parimenti chiaro se la proposta abbia come finalità di conoscere l'origine dei componenti o ingredienti, o voglia in tal modo</p>

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri		C - OSSERVAZIONI		D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE			
	<p>umani e dei lavoratori ».</p> <p>3. Le etichette dei beni e dei prodotti i cui componenti e ingredienti siano originari di Stati non membri dell'Unione europea ovvero le cui fasi di produzione e di lavorazione siano avvenute in tali Stati devono riportare, oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la seguente dicitura: « Bene prodotto in uno Stato non membro dell'Unione europea ».</p> <p>4. Chi immette in commercio nel territorio nazionale beni o prodotti privi del sistema di tracciabilità documentale di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 474-ter del codice penale.</p> <p>5. Chi immette in commercio nel territorio nazionale beni o prodotti privi della dicitura di cui al comma 2 è punito ai sensi dell'articolo 474-ter del codice penale.</p> <p>6. Chi immette in commercio nel territorio nazionale beni o prodotti di cui al comma 3 privi della dicitura ivi prevista è punito ai sensi dell'articolo 474-ter del codice penale.</p>	<p>conoscere anche l'origine del prodotto finito.</p> <p>Poi è bene evidenziare che, per alcuni settori merceologici (ad esempio i prodotti alimentari) esiste già un sistema di etichettatura prevista dai Reg. UE n. 1169/2011 e di esecuzione UE n. 2018/775. Più in generale si osserva che la materia dell'etichettatura rientra nel più ampio settore della politica commerciale, per cui la proposta in esame meriterebbe, ad avviso dello scrivente, un approfondimento circa la sua compatibilità con la normativa della unione europea.</p> <p>(articolo 3, articoli da 34 a 36 del TFUE).<sup>1</sup></p>	<p>Per quanto attiene al sistema dei controlli sulla veridicità del sistema di tracciabilità documentale e delle diciture previste, si osserva come tali controlli, se posti in essere negli spazi doganali e nei c.d. luoghi approvati, sono di competenza esclusiva dell'autorità doganale degli Stati membri, che nel nostro Paese è rappresentata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.<sup>2</sup></p>	

<sup>1</sup> Vedasi lettera della Commissione europea a proposito della emanazione della legge Reguzzoni Versace, nonché caso 207/83 Commissione vs Regno Unito.

<sup>2</sup> Legge n. 7 luglio 2016, n. 122 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.

“ 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/g17/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p>7. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>8. I controlli sulla veridicità del sistema di tracciabilità documentale e delle diciture di cui al presente articolo sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza che, a tale scopo, può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.</p>	<p>Questo in forza delle norme del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE n. 952/2013). Peraltra è la dogana, nello svolgimento del controllo alla stessa attribuito sui mezzi di trasporto, che può eventualmente avvalersi dei militari della Guardia di finanza, giusto il disposto dell'articolo 19 del Testo Unico Leggi Doganali (TULD). In considerazione di quanto precede, si propone la relativa modifica.</p>	<p>8. I controlli sulla veridicità del sistema di tracciabilità documentale e delle diciture di cui al presente articolo sono effettuati negli spazi doganali dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sul territorio dal Corpo della guardia di finanza che, a tale scopo, può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.</p>

2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale e' riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonche' al Corpo della guardia di finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p>Art. 16. (<i>Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di tutela dei prodotti nazionali e istituzione del marchio « 100% Made in Italy ». Clausola di salvaguardia</i>)</p> <p>6. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite le disposizioni vigenti in materia di tutela dei prodotti nazionali.</p> <p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p>		<p>Nessuna obiezione, in linea generale, alla emanazione di un testo unico sulla materia, tenendo presente le competenze dell'Unione sopra richiamate.</p> <p>In particolare per quanto attiene alla previsione contenuta nella lettera d) si osserva che il concetto di 100% Made in Italy è già stato oggetto di disciplina con l'articolo 16 della legge n. 166/2009.<sup>3</sup></p> <p>Anche in tale caso sarebbe opportuno un approfondimento sulla</p>

<sup>3</sup> Made in Italy e prodotti interamente italiani Legge n. 166/2009 articolo 16 – commi da 1 a 4.

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenta il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero seuni o figure che indicano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri		C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE		
	<p>6) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;</p> <p>b) riconuzione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;</p> <p>c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;</p> <p>d) previsione dell'istituzione del marchio « 100% Made in Italy » da attribuire ai beni e ai prodotti costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana, e i cui procedimenti di produzione e di lavorazione siano interamente svolti nel territorio nazionale.</p> <p>3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema è trasmesso alla Camera dei deputati</p>	<p>la compatibilità del testo con la normativa unionale.</p>	

A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p>e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Dopo il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può comunque essere adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.</p> <p>4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è corredata di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.</p> <p>5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura prevista dai commi 3 e 4.</p> <p>6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.</p>		

PROPOSTA DI LEGGE Atto Camera N. 1011 - On.le Paxia e altri			
A - NORMA VIGENTE	B - PROPOSTA DI LEGGE	C - OSSERVAZIONI	D - POSSIBILE RIFORMULAZIONE
	<p>Art. 17. (Campagna di informazione)</p> <p>1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete internet e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto della contraffazione dei prodotti nazionali.</p>		

**Modifiche alla Legge 230/2003, art. 4, commi 49, 49 bis e 49 ter proposte nel "Decreto Crescita" approvato in Cdm il 4 aprile 2019**

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione **la-stampigliatura "made-in-Italy"-su-predetti-e-merci-non-originari-dall'Italia la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana-la merce sia di origine diversa da quella indicata incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.**

49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella indicata italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine e provenienza estera e comunque sufficieneti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del predetto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, fesa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno resse in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del predetto. Per i predetti affrontamenti, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei predetti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salve che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul predetto e sulla confezione o sui documenti di erredito per il consumatore.

**Commento – Le modifiche vanno in direzione contraria a quelle contenute nella proposta di legge Paxia, in particolare mantenendo la sola sanzione amministrativa nel caso di violazioni, nonché ampliando la norma nel suo complesso, che non tutelerebbe più il Made in Italy ma il Made in di qualsiasi Paese.**


## SEQUESTRI NEL SETTORE DELLA CONTRAFFAzione

Categoria TAXUD	Anno 2018		
	N. pezzi	Valore accertato (euro)	Valore stimato (euro)
1) Prodotti alimentari e bevande	27.600	3.900	3.900
1a) prodotti alimentari			
1b) bevande alcoliche			
1c) altre bevande	27.600	3.900	3.900
2) Prodotti per la cura del corpo	595.808	5.507.424	5.602.912
2a) profumi e cosmetici	595.736	5.505.824	5.601.312
2b) altri prodotti per la cura del corpo	72	1.600	1.600
3) Abbigliamento ed accessori	1.243.105	2.906.877	7.698.624
3a) abbigliamento	1.193.987	2.846.105	7.558.241
3b) accessori	49.118	60.772	140.383
4) Calzature e loro parti	95.963	444.340	1.341.427
4a) calzature sportive	30.605	110.436	115.893
4b) altre calzature	65.358	333.904	1.225.534
5) Accessori personali	54.456	2.231.554	3.073.931
5a) occhiali da sole e da vista	5.203	135.355	886.002
5b) borse	17.660	717.919	760.179
5c) orologi	8.236	1.139.526	1.165.213
5d) gioielli ed altri accessori	23.357	238.754	262.537
6) Telefoni cellulari e loro parti	44.419	473.156	538.606
6a) telefoni cellulari	724	95.207	127.509
6b) parti ed accessori	43.695	377.949	411.097
7) Apparecchi elettronici ed informatici	147.959	874.239	1.844.941
7a) apparecchi audiovisivi e loro parti	467	2.570	2.570
7b) memory cards, memory sticks	1.070	10.700	10.700
7c) cartucce per stampanti e toner	120	2.500	2.500
7d) apparecchi informatici e loro parti	114	17.160	17.160
7e) altri apparecchi e loro parti	146.188	841.309	1.812.011
8) CD, DVD, cassette, cartucce per giochi	0	0	0
8a) registrati	0	0	0
8b) non registrati			
9) Giocattoli, giochi e articoli sportivi	281.584	989.488	1.643.616
9a) giocattoli	280.432	985.524	1.636.037
9b) giochi	553	1.455	5.070
9c) articoli sportivi	599	2.509	2.509
10) Tabacchi	0	0	0
10a) sigarette	0	0	0
10b) altri prodotti del tabacco			
11) Medicinali	61.216	416.899	416.899
12) Altre merci	6.638.618	356.022	481.654
12a) macchine ed utensili	4.657	20.907	24.474
12b) veicoli e loro parti	32.291	150.624	217.047
12c) cancelleria	139	2.096	2.096
12d) accendini	0	0	0
12e) etichette, cartellini, adesivi, bottoni	160.195	41.966	42.966
12f) tessili	3.123	8.095	10.745
12g) materiali d'imballaggio	6.420.977	88.181	93.607
12h) altro	17.236	44.153	90.719
Totale contraffazione	9.190.728	14.203.899	22.646.510
var % (2018/2017)	375,0%	9,5%	14,2%

Fonte: Banca Dati Antifrode e contatti diretti con le Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciali e gli Uffici periferici

## CONTRAFFAZIONE - Categorie TAXUD


Quantità sequestrate: Anno 2018



NB – Nel 2018 è stato effettuato un importante sequestro di sacchetti di plastica contraffatti presso il Porto di La Spezia. Ciò ha comportato una alterazione delle statistiche, in particolare con riferimento ai trend registrati negli anni precedenti, sia per quanto riguarda l'ammontare dei pezzi sequestrati (+ 375%), sia per quanto attiene ai Paesi di origine, ove figura per la prima volta l'Arabia Saudita. In realtà i dati consolidati degli ultimi anni dimostrano come sia la Cina il Paese di origine di un significativo ammontare delle merci contraffatte.

## CONTRAFFAZIONE - Paesi di origine\*

Anno 2018




\* i Paesi di origine non disponibili sono stati integrati con il paese di provenienza

\*\* circa 1,13 milioni di pezzi sono riconducibili a sequestri presso magazzini/depositi

## CONTRAFFAzione - Marchio contraffatto

Anno 2018



Fonte: Banca Dati Antifrode e contatti diretti con le Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali e gli Uffici periferici

\* Inclusi: brevetto/brevetto comunitario, certificato protettivo complementare, diritti d'autore e diritti connessi e disegni e modelli per i quali non è prevista l'indicazione del marchio

## VIOLAZIONI IN MATERIA DI "MADE IN ITALY"

Violazione	Quantità (pezzi)	Valore accertato (euro)	Valore stimato (euro)
Accordo di Madrid	22.328	528.360	474.746
Made in Italy	1.186.702	2.601.990	4.233.129

